

	<b>ACCORDO CONVENZIONALE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990</b>	
	<b>NEL TESTO VIGENTE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE</b>	
	<b>DIPENDENTE TRA I COMUNI DI MAGLIANO ALFIERI E PRIOCCA - ART. 23 DEL</b>	
	<b>CCNL DEL COMPARTO ENTI LOCALI DEL 16.11.2022</b>	
	*****	
	L'anno duemilaventicinque, addì ventotto del mese di dicembre, in Magliano Alfieri e	
	nella residenza municipale	
	TRA	
	Il Comune di Magliano Alfieri codice fiscale 00414390047, con sede in Magliano	
	Alfieri, P.za. Giuseppe Raimondo n. 1 rappresentato dal Responsabile del Servizio	
	Personale ADRIANO Giulia – Sindaco, il quale agisce in nome e per conto di detto	
	Comune,	
	E	
	Il Comune di Priocca, codice fiscale 00416320042, con sede in Priocca, Via Roma n.	
	1 rappresentato dal Responsabile del servizio Personale NARDI Massimo -	
	Segretario Comunale, quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune;	
	In esecuzione delle deliberazioni:	
	- n.        in data        della Giunta comunale di Magliano Alfieri	
	- n.        in data        della Giunta comunale di Priocca	
	PREMESSO CHE	
	I Comuni di MAGLIANO ALFIERI e PRIOCCA, ciascuno con rispettivi provvedimenti	
	assunti dalla Giunta Comunale hanno stabilito di utilizzare in modo congiunto una	
	unità lavorativa appartenente all'area Funzionari dell'elevata qualificazione ex	
	categoria D7 da destinare al Servizio Tributi - ai sensi dell'art. 23 del CCNL	
	16.11.2022;	

	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	<b>ART. 1 – Scopo della convenzione</b>	
	La presente convenzione disciplina l'utilizzo, in forma congiunta, di n. 1 unità	
	lavorativa del Comune di Magliano Alfieri presso il Comune di Priocca - Servizio	
	Tributi, in conformità all'art. 23 del C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni	
	e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 16.11.2022. In caso di necessità, nello	
	spirito di collaborazione tra i due uffici Tributi, sarà possibile un reciproco “scambio”	
	di ore lavorative tra il personale addetto, che potrà pertanto operare presso entrambi	
	gli enti.	
	<b>Art. 2 – Finalità</b>	
	La presente convenzione è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:	
	a) migliorare la qualità dei servizi erogati;	
	b) contenere la spesa per la gestione dei servizi;	
	c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.	
	<b>Art. 3 – Durata</b>	
	Il presente accordo avrà decorrenza dal mese di febbraio 2026 al mese di gennaio	
	2027 (31 /01)	
	<b>Art. 4 – Comune Capo Convenzione e rapporto di lavoro</b>	
	Il Comune capo convenzione per la gestione del Servizio in oggetto è il Comune di	
	Magliano Alfieri del quale l'unità lavorativa da porre in convenzione è dipendente a	
	tempo indeterminato, inquadrato nell'area dei Funzionari dell'elevata qualificazione ex	
	categoria D7.	
	La costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico da	
	parte del dipendente coinvolto.	
	Il rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento	

	economico, sarà gestito dal Comune capo convenzione. Allo stesso competeranno	
	gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc.	
	<b>Art. 5 – orario di servizio</b>	
	Le prestazioni lavorative del dipendente comunale assegnato al Servizio Tributi sono	
	articolate:	
	- in modo da assicurare la presenza del dipendente presso il Comune di Magliano	
	Alfieri, Ente di appartenenza e come tale capo convenzione per il numero di ore	
	settimanali 30 lavorative, corrispondenti al 83,34%	
	- in modo da assicurare la presenza del dipendente presso il Comune di Priocca per	
	un numero di 6 ore lavorative, corrispondenti al 16,66%.	
	<b>Art. 6 – Spese oggetto della convenzione</b>	
	Al dipendente in convenzione spetta il trattamento economico previsto dal titolo VIII	
	del CCNL del 16-11-2022 ed in caso di conferimento di elevata qualificazione (EQ) di	
	cui all'art 16 del CCNL del 16-11-2022 spetta al dipendente il trattamento economico	
	accessorio del personale che è costituito dalla retribuzione di posizione attribuita agli	
	Enti locali previa consultazione dei Sindaci e dalla retribuzione di risultato. Tale	
	trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal	
	contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.	
	Il trattamento economico principale ed accessorio spettante al dipendente comunale	
	utilizzato in Convenzione, sarà erogato dal Comune di Magliano Alfieri, nella cui	
	dotazione organica è inquadrato il dipendente; il medesimo Ente provvederà al	
	pagamento dei relativi contributi ed imposte di legge agli Istituti preposti ed al	
	recupero della spesa relativa dal Comune di Priocca.	
	Il Comune capo convenzione provvederà ad iscrivere nel proprio bilancio apposito	
	capitolo di spesa per la gestione del Servizio interessato il cui stanziamento dovrà	

	essere pari al preventivo di cui al successivo comma del presente articolo ed	
	apposito capitolo di entrata della quota parte di spettanza a carico del Comune	
	convenzionato, il cui stanziamento dovrà essere pari a quello della spesa da	
	recuperare.	
	Il Comune convenzionato di Priocca dovrà corrispondere la quota a proprio carico	
	entro 30 giorni dalla richiesta.	
	Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per	
	iscritto al Comune capo convenzione entro il termine perentorio di gg. 15 dal	
	ricevimento della richiesta di saldo.	
	Il riparto della retribuzione di cui sopra avrà luogo come segue:	
	Magliano Alfieri = 83,34%	
	Priocca = 16,66%	
	Ad eccezione della indennità di posizione e di risultato che viene suddivisa in base	
	alle graduazioni effettuate dai Comuni.	
	Il Comune di Priocca rimborserà inoltre al Comune capo convenzione la quota	
	relativa alle spese generali, (emissione e elaborazione cedolini, gestione del	
	personale), quantificate in € 300,00 (annue).	
	<b>Art. 7 – Consultazioni tra i Sindaci per il funzionamento del Servizio Tributi</b>	
	<b>convenzionato.</b>	
	Possono essere effettuate riunioni di consultazioni per le decisioni che non sono di	
	competenza del Consiglio Comunale, tra i Sindaci dei Comuni convenzionati per la	
	trattazione di problemi relativi al Servizio tributi convenzionato, su istanza da	
	indirizzarsi al Sindaco del Comune capo convenzione, il quale convocherà	
	formalmente la relativa riunione entro e non oltre 15 gg. dalla richiesta.	
	<b>Art. 8 – Modifiche e scioglimento.</b>	

[illegible]